



## Info Studio Lavoro

Circolare n. 4 del 12/03/2020

# COVID-19: sospensioni attività e precisazioni su ferie ed ammortizzatori sociali.

*Per fornire una tempestiva informazione riguardo le continue evoluzioni delle decisioni in emergenza del Governo per contenere il contagio, lo Studio De Simone ritiene opportuno fare chiarezza sulla situazione normativa del mercato del lavoro e come sia opportuno comportarsi nel rispetto delle normative.*

Con effetto dal 12 marzo 2020 a tutto il 25 marzo 2020, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si applica a tutt'Italia, impone le seguenti nuove misure<sup>1</sup> per il contenimento del contagio da corona virus:

**ATTIVITA' SOSPESSE:** rientrano in questa fattispecie quelle attività considerate non di prima necessità che presuppongono un contatto ravvicinato tra individui che può favorire il contagio del virus.

- attività commerciali al dettaglio;
- mercati;
- servizi alla persona come barbieri, parrucchieri ed estetisti;
- attività dei reparti aziendali che non sono indispensabili alla produzione;
- nel settore della ristorazione i bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie;

**ATTIVITA' CHE RESTANO APERTE:** rientrano in questa categoria le attività considerate importanti per garantire un funzionamento di base del sistema economico del paese. Per tali attività, la distanza di sicurezza anti-contagio tra individui di 1 metro va sempre rispettata.

- nel settore della **ristorazione** fanno eccezione le mense e le attività che prevedono la consegna a domicilio. Tali attività devono garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza tra individui di 1 metro. Restano altresì aperti i servizi di ristorazione lungo la viabilità stradale e autostradale e quelle all'interno di porti, aeroporti e negli ospedali;

<sup>1</sup> DPCM dell'11 marzo 2020.



- Servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- Il settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare e le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- Il **trasporto pubblico** all'interno del territorio italiano (locale, interregionale su ruote e ferroviario, aereo e marittimo) è garantito a un livello di servizio minimo essenziale. Il Presidente della Regione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono modificare l'organizzazione dei trasporti per contenere la propagazione del virus;
- Attività **commerciali** che restano aperte: ipermercati; supermercati; discount alimentari; minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; commercio al dettaglio di surgelati, computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, prodotti alimentari, bevande, tabacchi, benzinai, ferramenta, vernici, vetro piano, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli d'illuminazione, edicole, farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici, profumerie, toletta e igiene personale, animali domestici, ottica e fotografia, combustibili per uso domestico, saponi e detersivi; mercati per i soli generi alimentari; attività commerciali a distanza che utilizzano lo strumento internet, telefono, radio, televisione, corrispondenza; distributori automatici;
- **Servizi alla persona** che restano aperti: lavanderie al dettaglio e industriali; pompe funebri.

È evidente che sia difficile menzionare in poche righe la totalità delle attività commerciali e di servizi, perciò lo Studio De Simone consiglia, **per tutte le altre attività che rimangono operative** (come ad es. **edili, artigiani, idraulici e meccanici**), di adottare protocolli di sicurezza per evitare il contagio quali il **rispetto della distanza minima di 1 metro** tra individui e laddove non sia possibile il rispetto di tale distanza, utilizzare mascherina, guanti, disinfettanti e altri strumenti di protezione individuali.

Limitare quanto più possibile gli spostamenti all'interno dei siti produttivi e **contingentare gli accessi**, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro nelle file, **agli spazi comuni**.

Il Governo è favorevole a qualsiasi azione di **sanificazione** dei luoghi di lavoro. Esso sottolinea inoltre l'importanza di adottare il rispetto della **distanza minima interpersonale di sicurezza di 1 metro** nel caso in cui non sia possibile adottare forme di lavoro a distanza. Per favorire il rispetto di tali norme il Governo è favorevole ad accordi tra le parti sociali (datoriali e sindacati).

## **LAVORO AGILE, FERIE E AMMORTIZZATORI SOCIALI:**

I datori di lavoro sono invitati ad utilizzare il lavoro agile (*smart working*) oppure, ove ciò non sia possibile, a far fruire ai propri dipendenti delle ferie e dei permessi o richiedere la CIG. Nel momento in cui scriviamo queste righe siamo ancora in attesa del nuovo decreto sugli ammortizzatori sociali per fronteggiare l'emergenza corona virus. Qui di seguito riportiamo nell'ordine la prassi da adottare:

- 1) **SMART WORKING:** Il DPCM dell'11 marzo 2020 estende il lavoro agile anche alla Pubblica Amministrazione e ribadisce **l'importanza di utilizzare il più possibile il lavoro a distanza** per le attività che possono essere svolte a domicilio;
- 2) **FERIE/PERMESSI:** qualora non sia possibile adottare forme di lavoro agile, il DPCM dell'8 marzo 2020 consiglia alle aziende di prevedere la possibilità di sospendere l'attività lavorativa facendo usufruire i



Largo Promessi sposi n.2 Milano 20142

tel 02-84800857 fax 02-36553583

web : [www.studiodesimoneonline.it](http://www.studiodesimoneonline.it)

dipendenti di **ferie e permessi già maturati**. Questo in un'ottica di tutela del reddito del lavoratore e per salvaguardare le risorse pubbliche <sup>2</sup>;

- 3) AMMORTIZZATORI SOCIALI:** nel caso in cui il dipendente abbia esaurito le ferie e permessi residui, si potrà fare richiesta di utilizzo degli ammortizzatori sociali (CIG, CIGS, FIS o ente bilaterale) a seconda dei casi.

Ribadiamo che i tre punti sopra elencati sono da adottarsi in attesa del prossimo Decreto-legge che probabilmente specificherà i dettagli di applicazione degli ammortizzatori sociali per questa nuova emergenza sanitaria.

***Lo Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l'argomento. Sarà nostra cura informarVi tempestivamente circa gli eventuali provvedimenti che saranno adottati.***

A cura di:

Dott. Gianmarco Mirabile

Dott.ssa Veronica Martini

---

<sup>2</sup> In questa direzione vanno: la sentenza del Tribunale di Bergamo n.489 del 30 maggio 2013; la sentenza del Consiglio di Stato n.3987/2017; Dm Lavoro n. 83473 del 1 agosto 2014; Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015